

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Visti gli articoli 7 e 145 ss. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

Visto, in particolare, l'art. 148, comma 2, del medesimo Codice, il quale prevede che il Garante determini i casi in cui è possibile la regolarizzazione del ricorso;

Vista la deliberazione adottata il 1° marzo 1999 con la quale il Garante ha individuato alcuni casi di regolarizzazioni dei ricorsi in sede di prima applicazione del d.P.R. n. 501/1998;

Considerata la necessità di individuare in termini analoghi, alla luce del mutato quadro normativo, le ipotesi nelle quali è possibile regolarizzare i ricorsi che difettano di alcuni degli elementi di cui all'art. 147, commi 1 e 2, del Codice;

Riservata un'eventuale, ulteriore individuazione di altri casi di regolarizzazione di carattere generale o in sede di esame di singoli ricorsi, anche in conseguenza delle esperienze che verranno acquisite in fase di ulteriore applicazione della disciplina contenuta nel Codice;

Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Giuseppe Santaniello;

DELIBERA:

1. La regolarizzazione dei ricorsi presentati al Garante ai sensi degli artt. 145 ss. del Codice è possibile:

- a) quando il ricorso è sottoscritto da persona fisica o giuridica diversa dal ricorrente o dal procuratore speciale, oppure è trasmesso al Garante con corrispondenza diversa dal plico raccomandato o in modo difforme dalle altre modalità indicate nell'art. 147, comma 5;
- b) qualora il ricorso difetti di uno o più dei dati identificativi di cui all'art. 147, comma 1, lettera a);
- c) qualora manchi l'indicazione della data della richiesta presentata al titolare o al responsabile ai sensi dell'art. 8, comma 1, del Codice o l'indicazione del pregiudizio imminente e irreparabile che permette di prescindere dalla richiesta medesima (art. 147, comma 1, lettera b));
- d) quando il ricorso sia privo di una sottoscrizione autenticata secondo il disposto dell'art. 147, comma 4);
- e) quando manchi l'indicazione degli elementi posti a fondamento della domanda (art. 147, comma 1, lett. c));
- f) quando il ricorso non rechi l'indicazione del provvedimento richiesto al Garante (art. 147, comma 1, lett. d));
- g) quando manchi l'indicazione del domicilio eletto ai fini del procedimento (art. 147, comma 1, lett. e));
- h) qualora al ricorso non risultino allegate l'eventuale procura o la copia della richiesta rivolta al titolare o al responsabile ai sensi dell'art. 8, comma 1, del Codice;
- i) qualora difetti la prova del versamento dei diritti di segreteria (art. 147, comma 2, lett. c)) o risulti imprecisa o incompleta la documentazione attestante che l'interessato si trova nelle condizioni previste dalla legge per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

2. La presente deliberazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 2004

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Santaniello

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli